

SI AVVISA CHE

-la presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione della sotto riportata ordinanza nr. 2861 del 4.05.2022 resa nel giudizio Tar Lazio Roma sez. III bis nrg. 8430 del 2021 (parti: Salsetta contro MI e USR Emilia Romagna) di cui al sotto riportato ricorso;

-lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo

TESTO RICORSO

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO- ROMA**

**SEZ. III BIS**

**– NRG. 8430 DEL 2021 –**

**ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI**

**CON ISTANZA DI SOSPENSIONE**

**NONCHE'**

**CON RICHIESTA DI DECRETO PRESIDENZIALE**

**EX ART. 56 CPA**

**DA INTENDERSI IN VIA ALTERNATIVA E/O SUBORDINATA QUALE AUTONOMO**

**RICORSO**

Nell'interesse della sig.ra GALA SALSETTA, nata a Gela (CL), il 28.09.1976CF SLSGLA76P68D960X, rappresentata e difesa, dall'Avv. Maurizio Danza (c.f. DNZMRZ63D14A783Z; fax 06233228203; pec: avvmauriziodanza@pec.it) e dall'Avv. Pietro Valentini (c.f. VLNPTR76M25Z335J; PEC pietrovalentini@ordineavvocatiroma.org) entrambi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso lo studio del primo in Roma, Via Devich n.72, giusta procura conferita su separato foglio che si allega al presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 c.p.c. già versata in atti al momento dell'atto di nomina di nuovo difensore

**CONTRO**

Ministero dell'Istruzione, Uff - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Varese, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Brescia, Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa, Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio Ix Ambito Territoriale di Ragusa, Uff Scolastico Reg Sicilia - Uff Vii Ambito Territoriale di Catania, Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio i Ambito Territoriale di Palermo, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Uff

Scolastico Reg Puglia - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Lecce, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Foggia, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Bologna, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Forlì Cesena Rimini, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Università e della Ricerca, U.S.R. per la Puglia, Ufficio Vii – Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto non costituiti in giudizio;

**-resistenti-**

**Nel giudizio proposto per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia *inter alios* del provvedimento adottato dall'USR Emilia Romagna At di Bologna in danno dell'odierna ricorrente di esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I fascia delle GPS su sostegno ADSS**

### **NONCHE' CON I PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI**

#### **Da intendersi in via subordinata e/o alternativa quale autonomo ricorso**

#### **PER L'ANNULLAMENTO**

#### **PREVIA SOSPENSIONE CON ADOZIONE DI DECRET PRESIDENZIALE EX ART. 56**

#### **CPA,**

#### **IN TUTTO O IN PARTE AI SENSI DELL'ART.34 CO.1 LETT.A DEL C.P.A.**

- del decreto adottato dal Ministero dell'Istruzione – USR – Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna – Ufficio V – ambito territoriale di Bologna del 4 marzo 2022 nr. 2486 successivamente comunicato, nella parte in cui esclude la ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle GPS prima fascia per la c.c. ADSS - , con cui ha disposto “*in ottemperanza all'ordinanza cautelare del TAR Lazio nr. 5369/2021, l'esclusione delle docenti...omissis...Salsetta Gala /25/09/1976)...omissis...dagli elenchi aggiuntivi I fascia GPS di Bologna per la c.c. ADSS*” – **all. 1.**

- del decreto n°4852 del 5 marzo 2022 successivamente comunicato (**all. 2)**, **di revoca del contratto a tempo determinato di immissione in ruolo del 29/08/2021** per la classe di concorso

sostegno presso l'ISS "Paolino Cassiano" di Imola adottato dal DS quale atto meramente conseguente del decreto della USR per l'Emilia Romagna – Ufficio V – ambito territoriale di Bologna del 4 marzo 2022 n°2486 (cit. **all.1**) ed espressamente richiamato;

- del presupposto decreto nr. 3879 – del 19.02.2022 adottato dal DS del l'ISS "Paolino Cassiano" di Imola con cui è stata disposta la "*risoluzione unilaterale del contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto con la prof.ssa Salsetta Gala nata a Gela (CL) il 28/9/1976 con conseguente annullamento e caducazione di ogni effetto giuridico del citato contratto di lavoro ai e sensi per gli effetti dell'art. 2126 c.c. a far data dal 7 marzo 2022*" – **all. 3**

**- per quanto di ragione dei provvedimenti ministeriali presupposti, e oggi parimenti gravati, ed aventi efficacia su tutto il territorio nazionale, ed espressamente richiamati dalle note sopra gravate nella riedizione del potere amministrativo e, segnatamente:**

**- Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 nella parte in cui (art. 1, co. 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento – all. 4;**

**- Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, di attuazione del precedente nella parte – all. 5;**

**- Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 17.08.2021 prot. n. 25348 parimenti nella parte in cui non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento – all. 6;**

- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero;

## NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'ambito territoriale della Ministero dell'Istruzione – USR – Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna – Ufficio V – ambito territoriale di Bologna, in attuazione dell'art. 7, co. 4, lettera e/ dell'O. M. n. 60/2020, su posti di sostegno, sulla base del conseguimento della specializzazione sul sostegno conseguita in Romania ed in corso di riconoscimento (all. 7),

- diritto alla (re)-immissione in ruolo della ricorrente, ai sensi dell'art.59, co. 4, della Legge 23 luglio 2021, n. 106 (di conversione del decreto legge n°73/2021 c.d. sostegno bis), sul posto già assegnato presso l'Istituto di Istruzione superiore “Paolino Cassiano” di Imola (all. 8, 9 e 10), in conformità al bollettino-elenco dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato n° 12245 del 30.08.2021 della AT di Bologna (all. 11), che reca il nominativo della ricorrente,

**IN VIA PRELIMINARE: L'ESTREMA GRAVITA' ED URGENZA TALE DA NON POTER ATTENDERE LA DISCUSSIONE COLLEGALE CON LA CONSEGUENTE NECESSITA' DI ADOTTARE DECRTO PRESIDENZIALE PER MANTENERE LA RE ADHUC INTEGR.**

**UN ATTO DI ARBITRIO DELL'USR ADOTTATO SENZA AVERNE I POTERI E NONOSTANTE IL DIRITTO ALL'INSERIMENTO CON RISERVA NELLE GPS EX ART. 7 COMMA 4 LETT. E) OM 60 DEL 2020 CHE AVREBBE DOVUTO GUIDARE LA P.A. NELLA RIEDIZIONE DEL POTERE AMMINISTRATIVO.**

**L'USR AD ANNO SCOLASTICO AGLI SGOCCIOLI ESCLUDE LA RICORRENTE E NON LE CONSENTE – NEMMENO – DI TERMINARE L'ANNO DI PROVA.**

Ci si permette di rappresentare al Presidente, prima ancora che al Collegio – vista l'istanza di misure presidenziali ex art. 56 cpa oggi proposta – una situazione, a dir poco “grottesca” se non fosse che è in ballo la “vita” della ricorrente – la ricorrente oramai prossima alla conclusione dell'anno di prova, si v. all. 12 nomina docente TUTOR ricorrente – la quale improvvisamente e del tutto inaspettatamente si è vista escludere dagli elenchi aggiuntivi delle GPS – fermo restando il

difetto assoluto e di motivazione e di istruttoria nonché della violazione delle norme procedurali di garanzia di partecipazione al procedimento **da un lato e dall'altro** il richiamo mero ad un'asserita ottemperanza di codesto Tar che NON si è pronunciato nel merito – per l'asserita mancanza del "titolo di abilitazione" la cui valutazione è rimessa, per stessa ammissione dell'USR nella nota richiamata (all. 6 nota protocollo nr. 25348 del 17 agosto 2021), al MUR.

Dicastero peraltro non competente in materia di riconoscimento di titoli esteri ma solo in tema di equipollenza – risultando invece competente l'Ufficio VIII del Ministero dell'Istruzione, competente in materia di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero – per cui quale atto presupposto, nella denegata ipotesi di conferma della bontà dell'operato dell'USR la predetta nota dovrà essere annullata (unitamente agli altri atti presupposti gravati)!

**Si rileva** ancora che l'art 7 co. 4 lett. e) dell'OM 60 del 2020 garantisce, in ogni caso, al docente, l'inserimento con riserva nelle graduatorie provinciali, con la sola dichiarazione di aver presentato domanda al Ministero, in attesa del decreto di riconoscimento che può essere adottato (o non adottato) solo ed esclusivamente dal MI.

\*\*\* \*\*

Nel contemperamento dei contrapposti interessi in gioco, a fronte di una assenza di pregiudizio in capo alla P.A., appare prevalente quello della ricorrente – che è come detto in attesa di concludere l'a.s. di prova – per cui la oggi invocata richiesta presidenziale risulta idonea ed opportuna anche a tutelare il c.d. diritto alla continuità didattica quasi del tutto irrimediabilmente compromesso dagli atti oggi gravati ove non annullati e prima ancora immediatamente sospesi (si v. CdS sez. VI – Presidente Montedoro decreto nr. 2236/2021 – che su di una fattispecie analoga ha accolto la richiesta monocratica “ritenuto il pregiudizio di estrema gravità ed urgenza anche al fine di tutelare la continuità didattica per l'anno scolastico in corso di svolgimento; P.Q.M. Accoglie e per l'effetto sospende la sentenza appellata e, in conseguenza, il diniego di riconoscimento impugnato in primo grado”).

La ricorrente infatti – come da nota linee guida del MI, v. **all. 13** – ha già calendarizzato il sostenimento dei c.d. laboratori di insegnamento comunicati dall'USR, ovvero:

(cit. **all. 10** circolare USR nr. 62 del **7.10.2021**) contenente la calendarizzazione degli adempimenti prodromici al sostenimento dell'anno di prova;

(**all. 14** comunicazione USR del **28.01.2022**) contenente nota USR Milia Romagna n. 1119 del 28.01.2022 contenente la programmazione dell'anno di prova, pag. 2;

(**all. 15** comunicazione USR alla ricorrente SALSETTA del **24.02.2022**) accesso corso “B2.1 – Le metodologie didattiche più efficaci per una didattica inclusiva”)

**LE CUI PROSSIME LEZIONI – pag. 2 cit. all. 15 – SONO L’8 ED IL 12.APRILE 2022** (e dovendo parte ricorrente dover già recuperare i moduli andati persi del 9, 11 e 15 marzo 2022)

(**all. 16** mail indirizzata alla SALSETTA corso anno di prova modulo “F1.1 – inclusione...integrazione” del **25.02.2022**)

**LE CUI PROSSIME LEZIONI – pag. 2 cit. all. 16 – SONO PREVISTE IL 12 MAGGIO 2022**

(**all. 17** mail indirizzata alla SALSETTA corso anno di prova “B3.2 – interventi psicoeducativi e didattici” del **25.02.2022**)

**LE CUI PROSSIME LEZIONI – pag. 2 cit. all. 17 – SONO PREVISTE PER IL 12 E IL 13.05.2022**

(e dovendo parte ricorrente già recuperare i moduli andati persi del **16.03.2022** – **ALL. 18** A2 – docenti del XXI secolo”– oltre al modulo “B2.1” sopra citato per il modulo” cit. all 15).

**MA L’ASPETTO PIU’ RILEVANTE IN PUNTO DI PERICULUM RIGUARDA LA C.D. CONTINUITA’ DIDATTICA IRGUARANTE non solo L’ODIERNA RICORRENTE ma anche I RAGAZZI CUI LA STESSA FORNISCE IL SOSTEGNO che si ritrovano privati della docente che li ha seguiti per tutto l’anno scolastico!!!**

Ovverosia, tra le 18 ore settimanali – v. cit. all. 9 – la sig.ra SALSETTA assiste per 9 ore un alunno della classe 4° con un lieve ritardo mentale necessitante di didattica differenziata; per 6 ore un alunno della 4B che segue un programma obiettivi minimi; e per 3 ore un alunno della 5D non

presente in classe ma necessitante di svolgere attività sensoriale motoria presso la palestra della scuola e distanziato rispetto al resto della classe.

Si veda in tal senso **allegato 19** relativo al quadro riepilogativo del sostegno con allegato orario settimanale.

Considerando che l'anno scolastico 2021-2022 nella Regione Emilia Romagna – iniziato il 13.09.2021 – terminerà il 4 giugno 2022 – **si v. all. 20** deliberazione di Giunta regionale n. 1051 del 05/07/2021 recante “*Calendario Scolastico ai sensi della delibera di Giunta regionale n.353/2012. Determinazione della data di inizio e della data di termine delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022*” – alla luce delle già calendarizzate udienze previste per la sezione terza bis e della quarta bis (sezione istituita nelle more del giudizio e cui naturalmente dovrebbe essere riassegnato il ricorso) risultano disponibili poche udienze utili a deliberare in sede collegiale prime del 4 giugno ed utili a far sì che la SALSETTA possa concludere l'anno di prova e gli alunni assegnati continuare e concludere proficuamente l'anno scolastico (19 aprile, 3 e 17 maggio, 6 e 21 giugno 2022 - sezione terza bis -; 12 e 27 aprile, 11 e 25 maggio, 7 e 21 giugno 2022 - sezione quarta bis).

Come sopra detto nel contemperamento dei contrapposti interessi, a fronte del pregiudizio subito dalla SALSETTA (e in via riflessa degli alunni a lei assegnati) la P.A. NON CORRE IL RISCHIO DI SUBIRE ALCUN TIPO DI PREGIUDIZIO RISPETTO A DELLE ATTIVITA' CHE DA CONTRO LA RICORRENTE NON POTRA' IN ALCUN MODO RECUPERARE E FERMO RESTANDO CHE LA VALUTAZIONE FINALE DELL'ANNO DI PROVA SPETTA AL TUTOR GIA' DESIGNATO – si v. cit. **all. 12** – **DAL 28.10.2021**

\*\*\* \*\*

Si ritiene al fine di mantenere la *re adhuc integra* che, nel contemperamento dei contrapposti interessi, debba essere tutelato quello della ricorrente che, a fronte di una inerzia colposa della P.A. resistente che, dall'8 ottobre 2021 ha pensato bene di escludere la SALSETTA dagli elenchi aggiuntivi I fascia ADSS e revocare l'incarico già conferito ex art. 59 co IV, ad anno scolastico praticamente terminato, laddove, una ammissione con riserva ai fini della conclusione dell'anno di prova, non determina alcun danno nei confronti della P.A. che, anzi, garantirebbe la sopra richiamata continuità didattica sia latere docente sia latere studenti.

SI CONFIDA CHE S.E. IL PRESIDENTE VOGLIA CONCEDERE DECRETO MONOCRATICO DIVERSAMENTE RIMANENDO PREGIUDICATA OGNI POSSIBILITA' PER LA RICORRENTE DI CONSEGUIRE IL BENE DELLA VITA RICHIESTO CON IL PRESENTE RICORSO.

#### FATTO

La ricorrente ha conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno all'estero in Romania ed ha presentato domanda di inserimento (**all. 21**) negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, ai sensi del D.M. n° 51 del 3 marzo 2021, art. 2 co.1, in applicazione **dell'art. 10 dell'O.M. 10 luglio 2020, n. 60**, per la USR Lombardia- ambito Territoriale di Milano.

La medesima, essendosi specializzata sul sostegno entro il 31 luglio 2021, ha altresì presentato istanza (**all. 22**) **finalizzata alle immissione in ruolo straordinarie, come previsto dall'art.59 co.4 della L.n°106/2021 (di conversione del decreto legge sostegni bis), "secondo cui "In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del**

presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, **ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021**".

La ricorrente dapprima inserita e poi esclusa dagli elenchi aggiuntivi di I fascia delle GPS dell'Emilia Romagna At di Bologna presentava ricorso e, a seguito di decreto cautelare nr. 4473/2021 di codesto Tar del Lazio di Roma, veniva nuovamente inserita con riserva nei predetti elenchi e, a seguito della domanda finalizzata alla immissione in ruolo **ai sensi dell'art.59 co.4 della L.n°106/2021 (di conversione del decreto legge sostegni bis)**, veniva nominata con contratto a tempo determinato, in data 29/08/2021 **presso l'Istituto di Istruzione superiore "Paolino Cassiano" di Imola (all. 8, 9 e 10), in conformità al bollettino-elenco dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato n° 12245 del 30.08.2021 della AT di Bologna (all. 11)**, che reca il nominativo della ricorrente.

A seguito dell'ordinanza di codesto Tar – che non si è pronunciato nel merito – nr. 5369 del 2021 ed in sua asserita ottemperanza, l'USR adottava i provvedimenti gravati **rieditando l'esercizio del proprio potere amministrativo sulla base dell'art. 1 co.2 del D.M. n°51 del 3 marzo 2021, che prevede illegittimamente ai fini dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi, il riconoscimento del titolo all'estero, in palese violazione dell'art. 7 co.4 lett. e dell'O.M. 10 luglio 2020, n. 60, di cui è attuazione operativa, che prevede invece il solo conseguimento del titolo.**

Tale illegittima esclusione ha causato altresì la revoca del contratto a tempo determinato di cui godeva la docente presso l'Istituto scolastico anzidetto, nonostante l'a.s. sia oramai prossimo alla conclusione, rieditando in maniera distorta il proprio potere amministrativo.

**Avverso le numerose illegittimità rinvenibili negli atti e/o provvedimenti qui impugnati che escludono la ricorrente dagli elenchi aggiuntivi e che hanno comportato la revoca della immissione in ruolo, si propone ricorso per i seguenti motivi di gravame:**

**1) ANNULLAMENTO, ILLEGITTIMITA' DEI DECRETI GRAVATI CHE ESCLUDONO LA RICORRENTE DAGLI ELENCHI AGGIUNTIVI SULLA BASE DELL'ART.2 CO.1 DEL D.M. N°51/2021, E DEL DECRETO DI REVOCA DELLA IMMISSIONE IN RUOLO**

**SECONDO I QUALI “ REQUISITO DI ACCESSO E’ IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO, ANZICHE’ IL SOLO CONSEGUIMENTO . VIOLAZIONE DELL’ART. 7 CO.4 LETT. E) DELLA O. M. 10 LUGLIO 2020,N. 60 DISPARITA’DI TRATTAMENTO ECCESSO DI POTERE ARBITRARIETA’ DEI DECRETI GRAVATI IRRAGIONEVOLEZZA.**

A tal proposito in primo luogo, non si comprende, perché il Ministero dell’Istruzione, come si evince dal decreto di esclusione e dal decreto di revoca della immissione in ruolo della AT di BOLOGNA qui censurato, abbia adottato il principio del riconoscimento del titolo (anzichè del conseguimento), escludendo illegittimamente dagli elenchi aggiuntivi la ricorrente: tutto ciò in palese contrasto con l’art. 7 co.4 lett. E) dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60, da cui discende invece, il D.M. n°51/2021 (emanato espressamente in attuazione dell’art.10 della OM n°60/2020), che disattende illegittimamente ed ingiustificatamente tale principio!

Ed infatti a ben vedere, contrariamente all’ art.2 co.1 del D.M. n° 51/2021 (su cui si fondano tutti gli atti impugnati), l’art. 7 co.4 lett. E) dell’O.M. 10 luglio 2020, n. 60 stabilisce espressamente che ai fini dell’inserimento negli elenchi aggiuntivi di cui all’art.10, SIA SUFFICIENTE IL CONSEGUIMENTO E NON IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO “.... qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo! ( cfr. lett.te all. 6).

**Per tali motivi** gli atti gravati della AT di BOLOGNA, poichè basati su disposizioni del **D.M. n. 51 del 3 marzo 2021**, sono del tutto illegittimi e discriminatori nella parte in cui ( art. 2, co. 1) non prevedono che nella riapertura dei termini per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno CONSEGUITO il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, violandone altresì il principio della riserva che fin dall’a.s.2020/2021 ha consentito pacificamente agli specializzati all’estero l’inserimento anche nella prima fascia delle graduatorie!

In tal senso peraltro si è espresso il **TAR Lazio sez.III Bis con sentenze n° 10455 (all. 23) e 10472 del 11 ottobre 2021**, secondo cui non si può derogare dai principi posti dalla OM n°60/2020 con particolare riferimento proprio all’art.7 co.4 lett e) *“Dalla natura di lex specialis della richiamata ordinanza rispetto al procedimento di formazione delle GPS discende che l’Amministrazione sia tenuta a dare attuazione alle disposizioni in essa contenute, senza ulteriori margini di discrezionalità, venendo in rilievo un vero e proprio autovincolo per l’esplicarsi della successiva azione amministrativa e ciò in forza sia dei principi dell’affidamento che di tutela della parità di*

trattamento tra i candidati, che risulterebbero certamente pregiudicati laddove si dovesse consentire all'Amministrazione di poter modificare o, comunque, di interpretare in maniera diversa e più restrittiva, le regole di partecipazione alla procedura già cristallizzate nell'atto generale a monte (cfr.p.4.1).

Ed ancora si legge nel punto 4.3 **“In altri termini, la disciplina generale riferita alla procedura di formazione delle GPS risulta essere stata interamente ed esaustivamente dettata dall’ordinanza ministeriale n. 60/2020, con conseguente necessità della sua unitaria applicazione sia alle graduatorie provinciali originarie che ai successivi elenchi aggiuntivi.** Inoltre, anche a voler astrattamente ammettere che il sopravvenuto decreto ministeriale fosse stato autorizzato ad apportare delle modifiche a tali regole, circostanza che comunque il Collegio esclude per le ragioni sopra evidenziate, lo stesso non pare comunque aver dettato, in concreto, delle disposizioni che possano essere letteralmente interpretate nel senso di escludere la possibilità di ammissione con riserva dei candidati che abbiano conseguito i titoli di partecipazione all'estero nei termini previsti e che abbiano presentato, entro lo stesso termine, apposita domanda di riconoscimento (cfr. all. 23).

**2)ILLEGITTIMITA' ANNULLAMENTO DEI DECRETI DI ESCLUSIONE E DI REVOCA DELLA IMMISSIONE IN RUOLO DELLA AT DI BOLOGNA PER VIOLAZIONE DELL'ART.3 DELLA L. N°241/1990: DIFETTO DI MOTIVAZIONE NELLA PARTE IN CUI ESCLUDONO DAGLI ELENCHI, E REVOCANO LA IMMISSIONE IN RUOLO DELLA RICORRENTE ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA NOTA MUR N°25348 DEL 17/08/2021 SENZA DISPORRE ALCUNA ISTRUTTORIA CON RIFERIMENTO ALLA SUA ISTANZA E SENZA ALCUNA MOTIVAZIONE.**

Ed infatti da tutti i decreti qui gravati con identica motivazione si rileva che la esclusione sarebbe stata disposta **in modo cieco** in asserita ottemperanza di una ordinanza in rito di codesto Tar che nel merito, invece, non potrà che accogliere il ricorso ed i presenti motivi aggiunti.

Orbene a ben vedere anche per questa parte, il decreto di esclusione è del tutto illegittimo atteso che, **non risulta in alcun modo che la AT di Bologna abbia valutato in concreto il titolo e l'istanza della ricorrente finalizzata al riconoscimento del titolo** del sostegno ; **in buona sostanza, la esclusione anche per questa parte, difetta totalmente di motivazione,** poichè la AT dispone un generico riferimento alla NOTA MUR prot. n. 25348 del 17.08.2021 senza neanche indicare la categoria del titolo della ricorrente, nonostante la stessa NOTA MUR contenga disposizioni diverse **a seconda che si tratti di titolo conseguito in Spagna o in Romania o a Cipro!**

Peraltro a ben **vedere la nota fa riferimento a specifiche istanze precedentemente presentate ed oggetto di esame,** come si rileva agevolmente dalla lettura di pg 1, secondo cui “ Al riguardo, vista

*la documentazione presentata, si comunica che...Allo Stato, pertanto le istanze dei diretti interessati sono improcedibili”, e che di certo non ha potuto riguardare la istanza della ricorrente presentata al Ministero dell’Istruzione ( e non al MUR ) solo in data 1 agosto 2021. orbene il decreto difetta totalmente di tali indicazioni violando gravemente ogni principio in tema di motivazione degli atti amministrativi.*

**3) ANNULLAMENTO, ILLEGITTIMITA’ DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE SULLE SUPPLENZE 6 AGOSTO 2021 PROT. N. 25089 NELLA PARTE IN CUI (PAG.7) NON PRECISA CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI INSERIMENTO CON RISERVA NELLA PRIMA FASCIA ELENCHI AGGIUNTIVI DELLE GPS ANCHE COLORO CHE HANNO CONSEGUITO IL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE ALL'ESTERO, IN CORSO DI RICONOSCIMENTO. ILLEGITTIMITA’: DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA ACQUISIZIONE DEL TITOLO PREVISTO DALL’ ART.10 CO.1 DELLA O.M. N°60/2020 E DELL’ART. 7 CO.4 LETT. E) AI FINI DELL’INSERIMENTO IN PRIMA FASCIA AGGIUNTIVA.**

E’ di tutta evidenza inoltre, la illegittimità del comportamento del Ministero e della AT di Bologna, atteso che, con grave disparità di trattamento, ha emanato la **Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089, nella quale non ha precisato che “possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento (cfr.pag.7)”:** tutto ciò nonostante le specifiche disposizioni di cui alla O.M. n°60/2020, prevedano l’inserimento pacifico nella prima fascia aggiuntiva, con la sola acquisizione del titolo ai sensi dell’ art. 10 co.1 della O.M. n. 60/2020 (all.6) ai fini del conferimento delle c.d. supplenze..!

Per tali motivi tale disposizione va annullata ,atteso che il criterio introdotto è del tutto illegittimo nella parte in cui non prevede, con grave disparità di trattamento il conferimento delle supplenze a favore di coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno o del titolo abilitante “conseguito”, ma non riconosciuto (in contrasto come argomentato con l’art.7 co.4 lett.e) della O.M. n°60/2020)!

**4) ILLEGITTIMITA’, VIOLAZIONE DELL’ ARTT. 4 E 5 DEL D.M. 30.7.2021 N. 242: E DELL’AVVISO DI “APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE EMANATO DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE IN DATA 9 AGOSTO 2021NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE L’INSERIMENTO ANCHE NELLE PROCEDURE TELEMATICHE EX.’ART.59 CO.4 DELLA L. N°106/2021**

A ben vedere infatti. l’ulteriore pregiudizio da evitare a danno della ricorrente, cui è impedito ogni attività di insegnamento fino a nuovo aggiornamento (A.S. 2022/2023) è rappresentato dalla

circostanza, che a causa della illegittima esclusione, non potrà partecipare alla *presentazione delle istanze per via telematica finalizzate A. All'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residuati dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2021 n. 106. B. All'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee*”, di cui all'avviso di “apertura dei termini per la presentazione delle domande emanato dal Ministero dell'Istruzione in data 9 agosto 2021 <Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.M. 30.7.2021 n. 242, >

Tale avviso di “apertura dei termini infatti prevedeva espressamente alla lettera c) che “Ove alla ricorrente non fosse consentito di presentare la domanda entro il termine perentorio del 21 agosto 2021, gli stessi non conseguiranno nessun incarico e quindi resteranno privi di quello stipendio che costituisce per loro l'unica fonte di reddito e dunque di sostentamento”; donde l'esigenza dell' “emanazione di una misura cautelare monocratica presidenziale, da emanarsi prima del 21 agosto 2021, che consenta alla ricorrente di presentare almeno l'ultimo giorno utile la propria domanda di incarico di supplenza quale insegnante di sostegno dalla prima fascia delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze”.

Infatti la ricorrente a causa della esclusione decretata illegittimamente dalla AT di Bologna, non potrà più ricevere conferimenti a tempo determinato, esattamente come coloro che non sono stati inseriti ab origine, per gli stessi motivi, negli elenchi aggiuntivi di cui al D.M. n°51/2021!

**5) ULTERIORE ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO DI ESCLUSIONE DAGLI ELENCHI AGGIUNTIVI DI I FASCIA DELLE GPS DI BOLOGNA SUL SOSTEGNO E DEL DECRETO DI REVOCA DELLA IMMISSIONE IN RUOLO BASATI SUL DM N°51/2021 VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA N° 36/2005 RICHIAMATA ESPRESSAMENTE DALLA O.M. N°60/2020 MA NON DAL D.M. N°51/2021. OMESSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ACCESSO PARZIALE DI CUI AGLI ARTT.1 BIS E 5 SEPTIES E 3 CO.2 DEL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 206 ATTUAZIONE DELL'ART.4 SEPTIES DELLA DIRETTIVA EUROPEA N.2005/36/CE E N.55/2013, NELLA PARTE IN CUI LA AT DI BOLOGNA NELL'ESCLUDERE ILLEGITTIMAMENTE DAGLI ELENCHI AGGIUNTIVI E REVOCANDO LA IMMISSIONE IN RUOLO, IMPEDISCE ALLA RICORRENTE L'ESERCIZIO PARZIALE DELLA PROFESSIONE DOCENTE IMPEDENDO IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE**

Ed infatti, a ben vedere, **il D.M. n. 51/2021, gravemente, e a differenza della O.M. n°60/2020 da cui discende (per effetto dell'art.10)**, non ha tenuto in alcuna considerazione, neanche i principi comunitari espressi **nella direttiva europea n. 36/2005, con particolare riferimento al principio dell'accesso parziale, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 1 bis del D.lgs.n 206/2007 di attuazione della *Direttiva 2005/36/CE*.**

**Tale disposizione infatti prevede espressamente che “Il presente decreto disciplina, altresì, il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell'accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonché i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro”,** nè del successivo **art. 5 septies co.1 richiamato espressamente nell'art.3 co.2 (all.12)** e che **“fa salvo” appunto il principio dell'accesso parziale (all.12)!**

La violazione consapevole e la omessa applicazione di tali principi da parte del Ministero dell'Istruzione con la emanazione del decreto di esclusione e revoca della immissione in ruolo, basati sul D.M. n°51/2021, non consente alla ricorrente di poter espletare in Italia l' **esercizio neanche limitato della professione docente, con il conseguimento del titolo, pretendendo le disposizioni ministeriali censurate “ il riconoscimento dello stesso”,** in palese violazione del **diritto alla libertà di circolazione previsto dall'art.45 del trattato fondativo dell'Unione Europea .**

**A) LA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA IN TEMA DI APPLICABILITÀ' DELL' ACCESSO PARZIALE COROLLARIO DEL DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE DELLE PROFESSIONI PREVISTO DALL'ART.45 DEL TRATTATO FONDATIVO DELL'UNIONE EUROPEA. LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA “MORGENBESSER” DEL 13 NOVEMBRE 2003 C-313/2001 E LE PRONUNCE SUCCESSIVE .**

Ciò detto, è di tutta evidenza come l'accesso parziale costituisca indubbiamente un obbligo in capo al Ministero dell'Istruzione di salvaguardare, anche nell'ordinamento scolastico, **il diritto alla libertà di circolazione previsto dall'art.45 del trattato fondativo dell'Unione Europea.** Tali principi risalgono alla pronuncia della **Corte di Giustizia Europea a far data dalla nota sentenza “ Morgenbesser” del 13 novembre 2003 C-313/2001 (all.13)** secondo cui **“ uno Stato pur conservando una legittima discrezionalità nella valutazione dei titoli acquisiti all'estero, deve disporre un giudizio di rispondenza/ valutazione anche parziale dell'equivalenza di tali titoli al fine di verificare quei requisiti minimi che consentirebbero al cittadino europeo di essere**

*sottoposto ad una regolarizzazione della sua posizione*<sup>1</sup>: in sostanza la Corte Europea, ha stabilito il principio secondo cui uno stato membro, **deve disporre una valutazione del titolo “in bonam partem”, cioè finalizzata in via di principio a “salvare gli effetti della qualifica conseguita in un altro paese”, anche quando essa non soddisfi pienamente ( è il caso del titolo conseguito all’Estero dala ricorrente, pur in assenza del riconoscimento ), ma solo parzialmente, i requisiti fissati peraltro da disposizioni ministeriali del tutto illegittime come già argomentato: ciò al fine di garantire il diritto alla libertà di circolazione previsto dall’art.45 del trattato fondativo dell’Unione Europea ! Tali principi della Corte di Giustizia Europea sono stati successivamente confermati nelle note sentenza della CGE 15 ottobre 1987 causa n 222/86 Heylens e a ; 7 maggio 1991 C-340/89 Vlassopoulou ; 7 maggio 1992 C -104/91 Aguirre Borrell.**

Invece, del tutto illegittimamente il Ministero dell’Istruzione con la suindicata esclusione dagli elenchi aggiuntivi, senza una valutazione rispettosa delle disposizioni di cui alla Direttiva Europea n°36/2005 e del D.Lgsn°206/2007, viola non solo le disposizioni ordinamentali di cui alla O.M. n°60/2020, ma anche quelle previste per l’accesso al c.d. ruolo docente: valga quale esempio, tra gli altri la recente procedure concorsuali riservata che ha consentito la ammissione con riserva sulla base del solo conseguimento (es. il DDG n°85/2018 ).

**Per tali motivi è del tutto evidente come l’atto di esclusione della AT censurato violi palesemente le disposizioni della OM n°60/2020, nonché i principi comunitari della Direttiva n° 36/2005 qui indicati!**

Per tutto quanto sopra esposto e dedotto, nei motivi di gravame, si chiede sulla base delle argomentazioni in fatto ed in diritto qui esposte, che l’**ON.LE COLLEGIO del TAR Lazio-Roma voglia accogliere il ricorso,**

**NEL MERITO,**

**- ANNULLARE TUTTI I PROVVEDIMENTI IMPUGNATI,**

previo accertamento della illegittimità del decreto di esclusione della AT di Bologna per palese violazione alle disposizioni della OM n°60/2020 e contenute nei motivi di gravame , ed in contrasto con il principio dell’accesso parziale di derivazione comunitaria;

---

<sup>1</sup> cfr CGE sentenza 10 dicembre 2009 punto n.34, Krzysztof Pesla C-345/2008.

**- ACCERTARE,**

il diritto della ricorrente all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie provinciali di cui all'art.10 della O.M. n° 60/2020 e art. 2 co1 del DM n° 51/2021, nell'ambito della AT di Bologna per la classe concorso sostegno, in quanto in possesso del conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno, disponendone la reintegrazione negli stessi elenchi.

**-DISPORRE**

quale effetto dell'accertamento del diritto alla reintegrazione negli elenchi aggiuntivi di cui al D.M. n°51/2021, la conferma della immissione in ruolo straordinaria della ricorrente ai sensi dell'art.59, co. 4, della Legge 23 luglio 2021, n. 106 (di conversione del decreto sostegni BIS), sul posto già assegnato con proposta di assunzione e successivo contratto presso "l'ISS Paolini Cassiano di Imola, a far data dalla esclusione disposta con i decreti gravati e adottati dalla AT di Bologna (all. 1, 2 e 3), **previa loro sospensione con conferma del bollettino-elenco** quale destinataria della proposta di stipula del contratto a tempo determinato nella parte in cui recano il nominativo della medesima;

### **SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI**

#### **A) QUANTO AL FUMUS BONI JURIS**

Si ritiene sussistente il requisito del danno grave ed irreparabile per la concessione in sede cautelare di provvedimenti cautelari presidenziale ai sensi dell'art. 56 cpa cui si chiede la conferma fin da ora in sede collegiale con conseguente reinserimento della ricorrente negli elenchi aggiuntivi di cui all'art.10 della OM n°60/2020 con tutti gli effetti da far retroagire, dalla data di esclusione.

#### **B) QUANTO AL PERICULUM IN MORA.**

**IL PREGIUDIZIO ATTUALE E PERMANENTE CONSEGUENTE ALLA ESCLUSIONE DAGLI ELENCHI AGGIUNTIVI E ALLA REVOCA DELLA IMMISSIONE IN RUOLO DELLA AT DI BOLOGNA .**

**1)NECESSITA' DI DISPORRE LA RIAMMISSIONE URGENTE NEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI DELLE C.D. GPS DI BOLOGNA AL FINE DI TUTELARE IL DIRITTO DELLA RICORRENTE AL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE, PREVIA SOSPENSIVA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.1 CO.1 E CO.1 DEL D.M N.51**

## **/2021 CHE ESCLUDONO IN VIA PREGIUDIZIALE E CON GRAVE DISPARITA' DI TRATTAMENTO LA MEDESIMA DAGLI ELENCHI AGGIUNTIVI**

Appare indispensabile provvedere alla sospensione degli atti impugnati ,che già escludono a priori la ricorrente in possesso del conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno, cagionando disparità di trattamento , **con altri docenti invece inseriti negli elenchi aggiuntivi con il solo conseguimento ai sensi dell'art.7 co.4 lett.E) della OM n°60/2020!**

Se non sospesi i provvedimenti, **rischiano di arrecare ulteriori gravi ed irreparabili pregiudizio alla ricorrente, cui sono preclusi l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di merito con effetti permanenti fino allo spirare del termine di validità delle graduatorie provinciali , compromettendone definitivamente le opportunità lavorative.**

**2) NECESSITA' DI SOSPENDERE IN VIA DI URGENZA I DECRETI DI REVOCA DELLA AT DI BOLOGNA DI IMMISSIONE IN RUOLO, CONSEGUENZA DELLA ESCLUSIONE DALLE GPS CON CONSEGUENTE CONFERMA DELL'ELENCO DELLE NOMINE IMMISSIONI IN RUOLO DELL'AGOSTO 2021, E DEL CONTRATTO PRESSO "L'ISS PAOLINI CASSIANO DI IMOLA.**

Orbene, è del tutto evidente il pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe alla docente , laddove, nelle more della definizione del giudizio di merito, **non si provvedesse a sospendere in via di urgenza il decreto di revoca della AT di BOLOGNA della immissione in ruolo** sul posto assegnato alla ricorrente presso l'ISS Paolini Cassiano in ottemperanza all'elenco delle nomine immissioni in ruolo approvato dall'USR Emilia Romagna At di Boogna

**3)IL PREGIUDIZIO IMMINENTE ED IRREPARABILE DELLA DEFINITIVA ESCLUSIONE DA TUTTE LE IMMISSIONI IN RUOLO DELLA RICORRENTE PREVISTO DALL'ART.59 CO.4 DELLA L.N°106/2021 PER IL SOLO 2021/2022 .**

Occorre evitare altresì, il grave pregiudizio a danno della ricorrente, che per effetto della esclusione non può beneficiare , **anche nel caso malaugurato in cui non si confermasse la immissioni in ruolo presso il Paolini Cassiano di Bologna, altre immissioni in ruolo per l'ambito di Bologna riservate in via prioritaria, solo a chi è inserito nella prima fascia delle GPS sulla base dell'art.59 co.4 della L.n°106/2021 ( di conversione del c.d. decreto legge sostegni bis)**<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> in tal senso la disposizione secondo cui *"In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale,4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno. ..."*

**Diversamente, la ricorrente rischia di essere esclusa definitivamente da qualsivoglia beneficio previsto dal nuovo sistema di immissione in ruolo di cui all'art.59 co.4 della L.n°106/2021, (proprio perchè transitorio per il 2021/2022)!.**

Con riferimento a casi identici a quello della odierna ricorrente, di riammissione negli elenchi aggiuntivi di cui al D.M. n°51/2021, si è espresso recentemente e positivamente, il TAR Lazio sez III Bis (cfr TAR Lazio sez.III bis ordinanze n° 5221/2021), e a seguito della sentenza n° 10455 , e ordinanza n° 6475 del 17/11/2021.

\*\*\* \*\*

#### SULLA NECESSITA' DI MISURE PRESIDENZIALI EX ART. 56 CPA

Nel contemperamento dei contrapposti interessi in gioco, a fronte di una assenza di pregiudizio in capo alla P.A., appare prevalente quello della ricorrente – che è come detto in attesa di concludere l'a.s. di prova – per cui la oggi invocata richiesta presidenziale risulta idonea ed opportuna anche a tutelare il c.d. diritto alla continuità didattica quasi del tutto irrimediabilmente compromesso dagli atti oggi gravati ove non annullati e prima ancora immediatamente sospesi (si v. CdS sez. VI – Presidente Montedoro decreto nr. 2236/2021 – che su di una fattispecie analoga ha accolto la richiesta monocratica “ritenuto il pregiudizio di estrema gravità ed urgenza anche al fine di tutelare la continuità didattica per l'anno scolastico in corso di svolgimento; P.Q.M. Accoglie e per l'effetto sospende la sentenza appellata e, in conseguenza, il diniego di riconoscimento impugnato in primo grado”).

La ricorrente infatti – come da nota linee guida del MI, v. **all. 13** – ha già calendarizzato il sostenimento dei c.d. laboratori di insegnamento comunicati dall'USR, ovvero:

(cit. **all. 10** circolare USR nr. 62 del **7.10.2021**) contenente la calendarizzazione degli adempimenti prodromici al sostenimento dell'anno di prova;

(**all. 14** comunicazione USR del **28.01.2022**) contenente nota USR Milia Romagna n. 1119 del 28.01.2022 contenente la programmazione dell'anno di prova, pag. 2;

(**all. 15** comunicazione USR alla ricorrente SALSETTA del **24.02.2022**) accesso corso “B2.1 – Le metodologie didattiche più efficaci per una didattica inclusiva”)

---

**LE CUI PROSSIME LEZIONI – pag. 2 cit. all. 15 – SONO L’8 ED IL 12.APRILE 2022** (e dovendo parte ricorrente dover già recuperare i moduli andati persi del 9, 11 e 15 marzo 2022)

(**all. 16** mail indirizzata alla SALSETTA corso anno di prova modulo “F1.1 – inclusione...integrazione” del **25.02.2022**)

**LE CUI PROSSIME LEZIONI – pag. 2 cit. all. 16 – SONO PREVISTE IL 12 MAGGIO 2022**

(**all. 17** mail indirizzata alla SALSETTA corso anno di prova “B3.2 – interventi psicoeducativi e didattici” del **25.02.2022**)

**LE CUI PROSSIME LEZIONI – pag. 2 cit. all. 17 – SONO PREVISTE PER IL 12 E IL 13.05.2022**

(e dovendo parte ricorrente già recuperare i moduli andati persi del **16.03.2022** – **ALL. 18** A2 – docenti del XXI secolo”– oltre al modulo “B2.1” sopra citato per il modulo” cit. all 15).

MA L’ASPETTO PIU’ RILEVANTE IN PUNTO DI PERICULUM RIGUARDA LA C.D. CONTINUITA’ DIDATTICA IRGUARANTE non solo L’ODIERNA RICORRENTE ma anche I RAGAZZI CUI LA STESSA FORNISCE IL SOSTEGNO che si ritrovano privati della docente che li ha seguiti per tutto l’anno scolastico!!!

Ovverosia, tra le 18 ore settimanali – v. cit. all. 9 – la sig.ra SALSETTA assiste per 9 ore un alunno della classe 4° con un lieve ritardo mentale necessitante di didattica differenziata; per 6 ore un alunno della 4B che segue un programma obiettivi minimi; e per 3 ore un alunno della 5D non presente in classe ma necessitante di svolgere attività sensoriale motoria presso la palestra della scuola e distanziato rispetto al resto della classe.

Si veda in tal senso **allegato 19** relativo al quadro riepilogativo del sostegno con allegato orario settimanale.

Considerando che l'anno scolastico 2021-2022 nella Regione Emilia Romagna – iniziato il 13.09.2021 – terminerà il 4 giugno 2022 – **si v. all. 20** deliberazione di Giunta regionale n. 1051 del 05/07/2021 recante “*Calendario Scolastico ai sensi della delibera di Giunta regionale n.353/2012. Determinazione della data di inizio e della data di termine delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022*” – alla luce delle già calendarizzate udienze previste per la sezione terza bis e della quarta bis (sezione istituita nelle more del giudizio e cui naturalmente dovrebbe essere riassegnato il ricorso) risultano disponibili poche udienze utili a deliberare in sede collegiale prime del 4 giugno ed utili a far sì che la SALSETTA possa concludere l'anno di prova e gli alunni assegnati continuare e concludere proficuamente l'anno scolastico (19 aprile, 3 e 17 maggio, 6 e 21 giugno 2022 - sezione terza bis -; 12 e 27 aprile, 11 e 25 maggio, 7 e 21 giugno 2022 - sezione quarta bis).

Come sopra detto nel contemperamento dei contrapposti interessi, a fronte del pregiudizio subito dalla SALSETTA (e in via riflessa degli alunni a lei assegnati) la P.A. NON CORRE IL RISCHIO DI SUBIRE ALCUN TIPO DI PREGIUDIZIO RISPETTO A DELLE ATTIVITA' CHE DA CONTRO LA RICORRENTE NON POTRA' IN ALCUN MODO RECUPERARE E FERMO RESTANDO CHE LA VALUTAZIONE FINALE DELL'ANNO DI PROVA SPETTA AL TUTOR GIA' DESIGNATO – si v. cit. **all. 12** – **DAL 28.10.2021**

\*\*\* \*\*

Si ritiene al fine di mantenere la *re adhuc integra* che, nel contemperamento dei contrapposti interessi, debba essere tutelato quello

della ricorrente che, a fronte di una inerzia colposa della P.A. resistente che, dall'8 ottobre 2021 ha pensato bene di escludere la SALSETTA dagli elenchi aggiuntivi I fascia ADSS e revocare l'incarico già conferito ex art. 59 co IV, ad anno scolastico praticamente terminato, laddove, una ammissione con riserva ai fini della conclusione dell'anno di prova, non determina alcun danno nei confronti della P.A. che, anzi, garantirebbe la sopra richiamata continuità didattica sia latere docente sia latere studenti.

**SI CONFIDA CHE S.E. IL PRESIDENTE VOGLIA CONCEDERE DECRETO MONOCRATICO DIVERSAMENTE RIMANENDO PREGIUDICATA OGNI POSSIBILITA' PER LA RICORRENTE DI CONSEGUIRE IL BENE DELLA VITA RICHIESTO CON IL PRESENTE RICORSO.**

Con vittoria di spese competenze ed onorari oltre accessori come per legge.

#### **ALLEGATI**

- 1) decreto 4 marzo 2022 nr. 2486;**
- 2) decreto n°4852 del 5 marzo 2022;**
- 3) decreto nr. 3879 – del 19.02.2022;**
- 4) DM n. 51 del 3 marzo 2021;**
- 5) DM 242 del 2021;**
- 6) CM 25348 del 2021;**
- 7) OM 60 del 2020;**
- 8) presa di servizio;**
- 9) contratto ex art. 59 co IV;**
- 10) circolare 62 del 7 ottobre 2022;**
- 11) decreto 12245 del 2021;**
- 12) nomina TUTOR;**
- 13) linee guida formazione e prova;**
- 14) comunicazione USR del 28.01.2022;**

- 15) comunicazione USR alla ricorrente SALSETTA del 24.02.2022;**
- 16) mail 25 febbraio 2022 modulo F1.1;**
- 17) mail 25 febbraio 2022 modulo B3.2;**
- 18) mail 25 febbraio 2022 modulo A2;**
- 19) quadro riepilogativo sostegno con orario;**
- 20) calendario inizio termine as regione Emilia Romagna;**
- 21) domanda inserimento elenchi aggiuntivi;**
- 22) domanda inserimento ex art. 59 co IV.**

Roma 6 aprile 2022

Avv. Maurizio Danza

Avv. Pietro Valentini

TESTO ORDINANZA 2861 DEL 2022

Pubblicato il 04/05/2022

**N. 02861/2022 REG.PROV.CAU.**

**N. 08430/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso per motivi aggiunti presentato, nell'ambito del giudizio proposto con ricorso avente numero di registro generale 8430 del 2021, da

Gala Salsetta, rappresentata e difesa dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Danza, Pietro Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione eUSR – Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del decreto adottato dal Ministero dell'Istruzione –USR – Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna – Ufficio V – ambito territoriale di Bologna del 4 marzo 2022 nr. 2486 successivamente comunicato, nella parte in cui esclude la ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle GPS prima fascia per la c.c. ADSS - , con cui ha disposto “in ottemperanza all'ordinanza cautelare del TAR Lazio nr. 5369/2021, l'esclusione delle docenti...omissis...Salsetta Gala /25/09/1976)...omissis...dagli elenchi aggiuntivi I fascia GPS di Bologna per la c.c. ADSS” –.

- del decreto n°4852 del 5 marzo 2022 successivamente comunicato, di revoca del contratto a tempo determinato di immissione in ruolo del 29/08/2021 per la classe di concorso sostegno presso l'ISS “Paolino Cassiano” di Imola adottato dal DS quale atto meramente conseguente del decreto della USR per l'Emilia Romagna – Ufficio V – ambito territoriale di Bologna del 4 marzo 2022 n. 2486 ed espressamente richiamato;

- del presupposto decreto nr. 3879 – del 19.02.2022 adottato dal DS del l'ISS “Paolino Cassiano” di Imola con cui è stata disposta la “risoluzione unilaterale del contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto con la prof.ssa Salsetta Gala nata a Gela (CL) il 28/9/1976 con conseguente annullamento e caducazione di ogni effetto giuridico del citato contratto di lavoro ai e sensi per gli effetti dell'art. 2126 c.c. a far data dal 7 marzo 2022”

- per quanto di ragione dei provvedimenti ministeriali presupposti, e oggi parimenti gravati, ed aventi efficacia su tutto il territorio nazionale, ed espressamente richiamati dalle note sopra gravate nella riedizione del potere amministrativo e, segnatamente:

- Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 nella parte in cui (art. 1, co. 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, di attuazione del precedente nella parte;

- Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 17.08.2021 prot. n. 25348 parimenti nella parte in cui non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero;

#### NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'ambito territoriale della Ministero dell'Istruzione –USR – Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna – Ufficio V – ambito territoriale di Bologna, in attuazione dell'art. 7, co. 4, lettera e/ dell'O. M. n. 60/2020, su posti di sostegno, sulla base del conseguimento della specializzazione sul sostegno conseguita in Romania ed in corso di riconoscimento,

- diritto alla (re)-immissione in ruolo della ricorrente, ai sensi dell'art.59, co. 4, della Legge 23 luglio 2021, n. 106 (di conversione del decreto legge n°73/2021 c.d. sostegno bis), sul posto già assegnato presso l'Istituto di Istruzione superiore “Paolino Cassiano” di Imola, in conformità al bollettino-elenco dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato n° 12245 del 30.08.2021 della AT di Bologna, che reca il nominativo della ricorrente,

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Varese e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Brescia e di Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa e di Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio Ix Ambito Territoriale di Ragusa e di Uff Scolastico Reg Sicilia - Uff Vii Ambito Territoriale di Catania e di Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio i Ambito Territoriale di Palermo e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Lecce e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Foggia e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Bologna e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Forlì Cesena Rimini e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff VII Ambito Terr per la Provincia di Taranto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2022 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che i provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti, ossia il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda, appaiono emessi in contrasto con la circolare ministeriale O.M. 60/2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiamo ottenuto il titolo all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento.

Ritenuto altresì di rinviare al merito la questione sulla giurisdizione relativa alla domanda di risoluzione del contratto di docenza.

Ritenuta, altresì, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari "per pubblici proclami" sul sito web delle Amministrazioni indicate, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIR, nonché dell'Ufficio scolastico provinciale competente, dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso;

b)- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.R. e l'Ufficio scolastico hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, previa consegna da parte ricorrente di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza, il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

I.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

II.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che le Amministrazioni suddette:

c) - non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);

d)- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e)- dovranno, inoltre, curare che sull'home page dei siti venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento. Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) cadauna per l'attività di pubblicazione sui siti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie la richiesta misura cautelare e per l'effetto sospende il provvedimento di esclusione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Fissa l'udienza pubblica del 6 dicembre 2022.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Daniele Profili, Referendario

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Silvia Piemonte**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

IL SEGRETARIO

